

[PRINT](#) [EMAIL](#)

## La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004

(Pubblicato su "Diritto e giustizia on line" - 8 aprile 2005)

di Paolo Veronesi

Gli antefatti sono noti. Ripercorriamoli in estrema sintesi.

Il T.A.R. Veneto - con ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 (in web. [unife.it/convegni/amicuscuriae](http://unife.it/convegni/amicuscuriae)) - solleva, di fronte alla Corte costituzionale, la *quaestio* di legittimità degli artt. 159 e 190, d. legisl. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati - rispettivamente - dall'art. 119, r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche. Congiuntamente, impugna l'art. 676 del medesimo T.U., nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni regolamentari appena citate. Ad essere invocato come parametro è il *principio supremo* di laicità dello Stato, più volte espunto dalla Corte costituzionale in base agli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.

La Corte risponde alle spinose questioni individuate dal rimettente con la laconica ordinanza n. 389 del 2004. Più di preciso, la Corte adotta una stringatissima decisione d'inautenticità, subito male interpretata a destra e a manca; lo stesso Presidente uscente della Corte costituzionale, Prof. Valerio Onida, denuncerà, nella sua conferenza stampa annuale, la mancata comprensione della pronuncia. Tale ordinanza ha comunque suscitato molti e giustificati dubbi nella dottrina più accorta (si veda, ad esempio, l'analisi di A. PUGIOTTO, *Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l'ordinanza si naviga a vista*, in *D.&G.* 2005, n. 3, p. 80 ss.). E ciò non solo per la (criticabile) ricostruzione normativa delle norme impugnate, qui molto succintamente proposta, ma anche perché essa supera d'un balzo un interessante profilo processuale delineato dal rimettente: valorizzare alcuni precedenti della giurisprudenza costituzionale in materia di "diritto vivente regolamentare" (sentenze n. 1104/1988 e n. 456/1994), al fine di consentire, in tali casi, l'impugnazione costituzionale di norme regolamentari che incorporino il significato ormai effettivo delle disposizioni di legge [v. in dettaglio A. PUGIOTTO, *La Corte messa in croce dal diritto vivente regolamentare*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Giappichelli, Torino 2004, p. 284 ss.; *contra* F. BENELLI, *Il fine non giustifica il mezzo. Una via sbagliata (il ricorso alla Corte) per un problema reale (l'esposizione dei simboli religiosi)*, *ivi*, p. 27 ss.].

Quale morale si ricava dall'ordinanza n. 389? La decisione è di stretto carattere processuale. La Corte si dichiara incompetente a decidere e lascia il campo libero all'attività dei giudici ordinari e/o amministrativi (anche il nodo giurisdizionale rimane in sospeso). Del tutto inutile riproporre la *quaestio*; saranno i singoli organi giurisdizionali a doversi fare carico di simili, delicatissime questioni. Punto (si vedano i commenti di S. CECCANTI, *Crocifisso: dopo l'ordinanza n. 389/2004. I veri problemi nascono ora*, in *Forum dei Quaderni costituzionali* e S. LARICCIA, *Garanzia e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)).

Il tanto atteso "seguito" dell'ordinanza costituzionale ha finalmente preso corpo nella sentenza T.A.R. Veneto 17-22 marzo 2005, n. 1110. Dopo i dubbi di legittimità sollevati dallo stesso Tribunale nell'ordinanza di remissione "respinta" dalla Corte, non sembrava del tutto peregrino ipotizzare una sua coraggiosa pronuncia riguardante il merito della *quaestio*. Ciò non è invece avvenuto: nella sentenza in commento, il T.A.R. (in una diversa composizione) supera di slancio i dubbi di legittimità costituzionale già illustrati nell'ordinanza di rinvio. Le norme a suo tempo impugnate cessano di suscitargli perplessità; i dilemmi sulla loro vigenza e la loro compatibilità costituzionale si sciolgono come neve al sole.

In primo luogo, il T.A.R. afferma la propria giurisdizione nel caso (in linea con quanto sancì il Tribunale dell'Aquila, all'atto di decidere sull'impugnazione del provvedimento d'urgenza adottato dal G.U.P. della stessa città e che si citerà più sotto): spiega infatti il giudice che, <<trattandosi di questione di un diritto di libertà, intesa come libertà religiosa e di pensiero, si potrebbe>>, in teoria, <<ipotizzare la giurisdizione del giudice ordinario>>; andrebbe peraltro confermata la giurisdizione amministrativa <<sia perché viene impugnato un atto amministrativo discrezionale, sia in quanto il diritto di libertà viene... in ipotesi leso da un'attività amministrativa e viene fatto valere in via indiretta tramite la richiesta di rimozione di detto atto>> (critico sul punto N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, in <http://www.olir.it/>, aprile 2005, il quale rileva come il giudice, nella stessa pronuncia, contraddica se stesso allorché stabilisce che l'esposizione del crocifisso non può essere considerata facoltativa, posto che le norme impugnate ne rendono obbligatoria l'affissione). Andando addirittura al di là delle affermazioni della Consulta (che nulla precisavano in materia), il T.A.R. sostiene che <<l'ordinanza n. 389 del 2004 ha stabilito che a decidere sulla questione sia questo giudice>> (corsivo non testuale). Visto l'esito della pronuncia, i ricorrenti potranno quindi impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato, il quale - peraltro - si è già espresso sul tema con il parere 27 aprile 1988, n. 63, il cui contenuto appare del tutto in linea con le tesi sostenute nella decisione in commento, benché esso sia stato successivamente criticato da Cass. pen., sez. IV, 1° marzo 2000, n. 439 oltre che dal G.U.P. del Tribunale di L'Aquila nell'ordinanza 22 ottobre 2003 (vedi anche queste pronunce in web. [unife.it/convegni/amicuscuriae](http://unife.it/convegni/amicuscuriae)).

Gli argomenti usati per decidere nel merito i problemi affrontati in sentenza, suscitano, peraltro, più d'una perplessità; la motivazione della pronuncia pare infatti abitata da una serie di affermazioni contraddittorie e fuori luogo. Il dato giuridico sembra infine dimenticato, sconfinando la decisione in discutibili ricostruzioni di carattere semiologico, storico, filosofico e religioso (cfr. anche J. PASQUALI CERIOLI, *Il crocifisso <<afferma>> la laicità ma il giudice la nega*, in <http://www.olir.it/>, aprile 2005).

Il Tribunale amministrativo parte con il piede giusto, illustrando e adottando, a parametro del suo giudizio, il principio di laicità, che attentamente descrive utilizzando ampi sguardi tratti dalla giurisprudenza costituzionale. Ne può così affermare - tra l'altro - la natura di <<principio supremo>> della <<forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale>> e di <<tutti i sistemi democratici occidentali>>. Esso si sostanzierebbe infatti nell'idea per cui <<lo Stato democratico>> dev'essere <<neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire>>, riconoscendo <<una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo>>. Ne consegue che <<nella scuola pubblica... non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco>>; e che <<credenti e non credenti si trovano infatti <<esattamente sullo stesso piano>>, senza che assuma rilievo <<il dato quantitativo dell'adesione>> all'una o all'altra fede.

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)

Di seguito, il T.A.R. non nega che la croce sia non già <<un mero simbolo storico e culturale>>, dovendo essere valutato <<anche come simbolo religioso>>.

Basterebbe questo - sommato a quanto già ribadito in precedenza - per lasciar presagire una conclusione del sillogismo favorevole ai ricorrenti. Così, invece, non è: contraddicendo le proprie premesse, il T.A.R. tenta perciò di rovesciare i logici approdi delle stesse. Un gioco di prestigio che lascia però l'amaro in bocca, facendo scomparire, nel cilindro delle motivazioni, l'argomentazione più strettamente giuridica.

Il Tribunale afferma quindi che l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche è giustificata dal fatto che esso va <<considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale>>. In un solo periodo il giudice veneto trancia quanto discusso e deciso nella Convenzione che ha elaborato il Progetto di Costituzione europea; stentoreo stabilisce che la croce rappresenterebbe <<in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico>> non solo <<del nostro Paese>> ma anche <<dell'Europa intera>>, costituendone, per di più, <<un'efficace sintesi>>. E al crocifisso - inequivocabile simbolo di una religione - si imputa addirittura il conio del principio di laicità.

A parte queste singole affermazioni - tutte, come si vedrà di seguito, alquanto opinabili - è la stessa logica del ragionamento complessivo a disorientare. Il crocifisso è espressamente riconosciuto nella sua natura non di semplice simbolo storico, bensì avente uno spiccatissimo e particolare carattere religioso. Al contempo, ci si oppone alla sua rimozione dalla aule in quanto si afferma che, in esso, credenti, non credenti, seguaci di altre religioni *devono* riconoscersi. Anzi, che chiunque lo dovesse "incrociare" dovrà cogliere di esso i significati precisamente estratti dal giudice, dimenticando del tutto gli altri, pur sottesi allo stesso oggetto. La contraddizione è *in re ipsa* e fa da corollario a una tesi spesso sostenuta, in base alla quale l'affissione del crocifisso in un luogo pubblico non rappresenterebbe un *favor* per la religione cattolica. Sembra peraltro vero proprio il contrario: se lo Stato affigge alle pareti delle scuole il simbolo di una fra le tante confessioni religiose (e che nessuno non può riconoscere in quanto tale), esso inevitabilmente rinuncia alla propria equidistanza. Il T.A.R. sostiene invece che non sono <<rilevanti>>, nella causa in oggetto, le considerazioni per cui la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche potrebbe essere percepita come un'inaccettabile preferenza data a una religione rispetto alle altre, un richiamo al cesaropapismo e all'inquisizione, addirittura uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o una propaganda subliminale a favore delle confessioni cristiane. A parte la terminologia qui riportata quasi testualmente - e che appare scelta proprio per sminuire le singole argomentazioni contrarie - deve invece sottolinearsi che anche di questo si trattava nel processo e proprio di questo aveva legittimamente dubitato il medesimo giudice, valutando la "rilevanza" e la "non manifesta infondatezza" della *quaestio* sollevata davanti alla Corte costituzionale.

Va poi da sé che ogni simbolo (croce compresa) possiede contorni non sempre arginabili con immediatezza; di essi si può infatti quasi sempre declinare - come nel caso - un'interpretazione, per così dire, "adeguatrice": persino la corona sabauda potrebbe essere assunta quale allusione al processo storico di unificazione nazionale (A. MORELLI, *Il contenuto semantico <<inesauribile>> del simbolo religioso nel controllo di legittimità costituzionale*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 223). Ma ciò non legittima a dimenticare quant'altro il simbolo di volta in volta considerato inequivocabilmente reca con sé. Soprattutto quando - come nella vicenda - proprio questi profili paiono imporsi in primissima battuta.

Il T.A.R. tenta comunque di rafforzare le proprie tesi correndole da una serie di affermazioni non meno opache e quanto meno discutibili: si equiparano perciò i valori del cristianesimo a quelli del <<suo fratello maggiore, l'ebraismo>>, ma poi si riconducono tutti i profili positivi alla sola religione d'Oltretevere (dimenticando che la croce e l'ebraismo non paiono facilmente compatibili); si riconosce al cristianesimo di contenere, <<in nuce>>, le idee poi alla base dell'Illuminismo e dello stesso principio di laicità, trascurando praticamente del tutto quanto l'uno e l'altro abbiano incarnato anche forme (spesso violente) di reazione al potere temporale della Chiesa e all'arroganza dogmatica dei vertici religiosi; si afferma che nella <<redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l'elemento culturale di ispirazione cristiana>>, dimenticando che anche ben diverse matrici hanno operato allo scopo, senza che ciò le legittimi a pretendere l'esposizione dei loro simboli nelle aule scolastiche; si cita a sostegno il d.p.r. n. 104 del 1985, contenente i programmi scolastici, benché, nella disposizione espressamente menzionata dal giudice, non si faccia alcun riferimento al crocifisso, prescrivendosi anzi di rispettare l'<<esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare>> (la quale potrebbe non essere affatto cristiana e connotarsi anche in senso ateo od agnostico, posizioni pur tutelate dalla Costituzione, come sempre ribadito dalla Consulta). Per il T.A.R., l'esposizione del crocifisso servirebbe anche e proprio perché la scuola pubblica è frequentata da allievi extracomunitari, ai quali è <<importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo - religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento>>. Come dire - ma l'affermazione è chiaramente fondata su pregiudizi - che l'integralismo o è laico o è delle religioni diverse dalla cristiana (dimenticandosi esempi passati e recenti), oppure che la croce dovrebbe (contraddittoriamente) servire anche per quietare le pulsioni fondamentaliste di coloro che alla stessa croce si richiamano per sintetizzare, simbolicamente, la presunta superiorità delle loro idee.

Senza dire della chiusa, in cui il giudice amministrativo - tirando le fila dei precedenti richiami - seleziona, a suo piacere, i significati che si dovrebbero ricavare dalla presenza del crocifisso, affermando - autoritativamente - che gli altri andrebbero, in pratica, rimossi. Si sostiene così che il crocifisso in classe <<può e deve essere inteso sia come simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, uguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato>> (corsivo non testuale), e che esso <<va considerato - nella sua collocazione scolastica - anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e quindi con tutte le sue implicazioni e sovrastrutture, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti... sono stati trasfusi nei principi costituzionali>> (anche qui i corsivi sono nostri). Non si vede peraltro come questo libero *collage* sia possibile, discutendosi - nel caso - di simboli e non di fogli colorati.

Paiono invece davvero "irrilevanti" per il processo alcuni riferimenti finali alla presenza della croce in bandiere nazionali, stemmi e gonfalon degli enti locali. Non ha infatti senso - in una prospettiva giuridica - domandarsi perché, se si pone - norme alla mano - la *quaestio* del crocifisso nelle scuole, non si allarghi il discorso al simbolo della croce rossa, alla "dimenticata" e stilizzata presenza dello stesso in drappi e bandiere, alle festività religiose e così via. I problemi connessi alla presenza religiosa in luoghi e forme inaspettate non è detto che affiorino tutti nello stesso istante e con la stessa intensità; neppure è detto che per ciascuno di essi si producano e vadano auspicati gli stessi esiti. Tali, ipotetiche questioni possono anzi rimanere costantemente nel limbo, senza neppure formalizzarsi in un vero problema giuridico. Oggi è il caso del crocifisso nelle scuole a tradursi in una fattispecie concreta, domani altri "fatti" potrebbero (ma non è detto) imporsi. E sarà su quelli che occorrerà - in concreto e non in astratto, come invece si esercita il T.A.R. - prendere posizione.

